

**Sentenza:** n. 184 del 12 giugno 2007

**Materia:** responsabilità amministrativa

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** dedotti dal ricorrente artt. 8 numero 1 e 16 dello statuto speciale approvato con il d.p.r. 31/8/1972 n. 670 nonché artt. 3 e 97 Cost.

**Ricorrente:** Provincia autonoma di Bolzano

**Oggetto:** legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2006) articolo 1 commi 231 e 232

**Esito:** non fondatezza della questione di legittimità promossa in riferimento agli articoli 8 numero 1 e 16 dello statuto speciale della Provincia autonoma di Bolzano  
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale con riferimento agli articoli 3 e 97 Cost.

**Estensore nota:** Ilaria Cirelli

Il comma 231 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006, impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano, stabilisce che con riferimento alle sentenze di primo grado, pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna, possano chiedere in appello che il procedimento venga definito con il pagamento di una somma non inferiore al 10% e non superiore al 20% del danno quantificato nella sentenza.

Il comma 232 prevede che la sezione di appello, con decreto pronunciato in camera di consiglio, deliberi in ordine alla richiesta e in caso di accoglimento determini la somma dovuta in misura non superiore al 30% del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo altresì il termine per il versamento.

La ricorrente afferma che la disciplina introdotta con le norme impuginate darebbe luogo ad un anomalo "provvedimento di clemenza" in materia di responsabilità erariale che si tradurrebbe in una lesione delle competenze normative della Provincia in materia di ordinamento degli uffici provinciali, così come previste dallo statuto speciale. Il ricorso a tale provvedimento, infatti, priverebbe l'ente che ha subito il danno del diritto di vedersi adeguatamente risarcito, con evidenti ripercussioni sul potere di organizzazione dei propri uffici.

La Provincia autonoma di Bolzano sottolinea il nesso tra organizzazione e responsabilità amministrativa, tra la determinazione delle attribuzioni degli uffici e degli addetti agli stessi e le corrispondenti responsabilità in caso di violazioni degli obblighi che su questi gravano.

Le norme impugnate, inoltre, contrasterebbero con gli artt. 3 e 97 della Costituzione poiché sarebbero irragionevoli e suscettibili di introdurre una ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti ed amministratori provinciali a seconda che ad essi siano addebitabili illeciti commessi prima o dopo l'entrata in vigore della legge e a seconda che essi siano stati assolti o condannati in primo grado.

Il Presidente del consiglio dei ministri si costituisce in giudizio chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile e comunque infondato.

In particolare la difesa erariale eccepisce l'inammissibilità della questione sollevata, in quanto le norme impugnate si riferiscono a materie relative alla giurisdizione amministrativa e all'ordinamento civile, di competenza statale e in ogni caso hanno un effetto solo riflesso ed eventuale sull'ordinamento degli uffici provinciali.

Quanto alla censura di irragionevolezza, lo Stato risponde affermando che la Corte dei Conti dispone già di un potere, illimitato, di ridurre a carico del responsabile il danno accertato o il valore perduto. Le norme impugnate tratterebbero del medesimo potere ma escluderebbero l'esclusione totale del carico, che dovrebbe invece essere contenuto nel limite massimo del 30%: sarebbero quindi previsioni funzionali alla certezza ed alla celerità del processo, tese a soddisfare le ragioni patrimoniali dell'amministrazione interessata.

Del pari infondata è la censura relativa alla violazione del principio di eguaglianza.

La Corte dichiara non fondata la questione sollevata con riferimento al parametro statutario. Esclude infatti che vi sia violazione delle competenze della Provincia autonoma in materia di ordinamento degli uffici e del personale ad essi assegnato poiché le norme denunciate investono, in realtà, la responsabilità amministrativa, avendo una finalità di accelerazione dei relativi giudizi e di garanzia dell'incameramento certo ed immediato della quota di risarcimento dovuto. Si tratta, quindi, di una materia in cui i profili sostanziali fanno riferimento a situazioni soggettive riconducibili all'ordinamento civile ed alla competenza normativa esclusiva dello Stato.

La questione promossa in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione è invece, secondo la Corte, inammissibile poiché la Provincia autonoma può far valere il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle attributive di competenza legislativa solo nel caso in cui, tale contrasto, sia suscettibile di limitare o addirittura escludere le competenze provinciali. In tal senso è orientata la consolidata giurisprudenza costituzionale che la Corte richiama riguardo.